



Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

DECRETO N. 131

COSTITUZIONE DEGLI UFFICI TERRITORIALI PER LA
RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 3 DELL'OPCM 4013
DEL 23.03.2012

Visto l'art. 30 della legge n. 267 del 18 agosto 2000 il quale prevede la possibilità per i Comuni di organizzarsi in forme associative e di cooperazione, attraverso la stipula di apposite convenzioni, per promuovere politiche territoriali omogenee volte a realizzare una maggiore crescita culturale, turistica ed economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009";

Visto il decreto - legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

Visto l'art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 5 maggio 2009 il quale individua, tra le funzioni fondamentali che i piccoli Comuni sono tenuti a svolgere in forma associata, le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti nonché quelle riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

Visto il decreto commissariale n. 3 del 9 marzo 2010, con il quale vengono dettate le "Linee guida per la ricostruzione";

Visto l'art. 14, commi da 26 a 31, del decreto - legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, che detta disposizioni finalizzate ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009;

Visto l'art. 5, commi 2 e 2 bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, successivamente modificato ed integrato, il quale stabilisce che i Sindaci di cui all'art. 1, comma 3, del decreto – legge n. 39 del 2009 sono autorizzati a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con oneri a carico delle risorse ad essi attribuite per fronteggiare l'emergenza;

Visto l'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011, il quale prevede la possibilità per i comuni di svolgere in forma associata l'istruttoria per la concessione dei contributi, per i controlli e per la rendicontazione;

Visto, in particolare, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 il quale dispone che *“al fine di accelerare e snellire il processo di esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati ricompresi nei piani di ricostruzione, i comuni che ricadono nelle aree omogenee individuate con decreto del Commissario delegato devono costituire entro il 30 giugno 2012 un Ufficio territoriale per la ricostruzione, unico per tutta l'area omogenea”*;

Considerato che le politiche per la ricostruzione rappresentano l'occasione per sperimentare forme e modalità di gestione associata di servizi e funzioni comunali, con particolare riferimento alla ricostruzione degli immobili privati;

Ritenuto opportuno riorganizzare gli Uffici Tecnici dei comuni di ciascuna area omogenea, al fine di ottenere livelli di aggregazione che riescano a garantire livelli di maggiore produttività nella concessione dei contributi per la ricostruzione del patrimonio edilizio privato colpito dal sisma del 6 aprile 2009;

Sentiti i Sindaci di ciascuna Area omogenea

DECRETA

Articolo 1

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3978 dell'8 novembre 2011 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, al fine di accelerare e snellire l'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, i Comuni di ciascuna Area omogenea costituiscono, tramite la sottoscrizione di apposite convenzioni, l'Ufficio territoriale per la ricostruzione.
2. All'Ufficio territoriale per la ricostruzione sono affidati i compiti e i procedimenti tecnico – amministrativi relativi alla ricostruzione, e, in particolare:
 - verifiche di agibilità;
 - attuazione del piano delle macerie;
 - esame dei progetti per gli edifici privati;
 - esercitare i controlli e le verifiche sugli avanzamenti dei progetti e delle opere di iniziativa privata;
 - espletare i compiti di verifica e controllo delle iniziative dei privati;
 - rendicontazione.

Articolo 2

1. Per l'espletamento delle funzioni e delle attività istituzionali, ciascun Comune dell'Area omogenea, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto dal comma 4 dell'art. 30, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, mette a disposizione dell'Ufficio territoriale per la ricostruzione una unità di personale già titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con i Comuni che appartengono all'Area omogenea medesima.
2. All'Ufficio territoriale per la ricostruzione è altresì assegnato un Coordinatore – Responsabile del Servizio – eventualmente individuato anche tra il personale già titolare di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con i Comuni che appartengono all'Area omogenea, cui vengono assegnati dai Comuni appartenenti all'Area omogenea, gli obiettivi ed i tempi da raggiungere e rispettare. Il Coordinatore è tenuto a trasmettere al Comitato di Area omogenea una relazione semestrale sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. L'Ufficio territoriale per la ricostruzione si avvale, per l'attività di formazione del personale tecnico assegnato allo stesso Ufficio, del supporto di Reluis e di Cineas, secondo quanto previsto nelle convenzioni stipulate con il Commissario delegato per la ricostruzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 2009.

Articolo 3

Per l'ottimizzazione dei compiti loro affidati, i Sindaci delle Aree omogenee possono procedere a modificare l'articolazione territoriale delle Aree omogenee, dandone comunicazione al Commissario delegato per la ricostruzione.

Articolo 4

1. È istituito un "Comitato di Area omogenea", costituito dai Sindaci rappresentanti di ciascuna Area omogenea.
2. Al citato Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
 - garantire lo stretto collegamento tra le attività poste in essere dall'Ufficio territoriale per la ricostruzione e le istituzioni locali interessate;
 - definire le azioni e gli strumenti più idonei per garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio territoriale per la ricostruzione;
 - fissare gli obiettivi che il Responsabile di ciascun Ufficio territoriale per la ricostruzione deve perseguire ed i tempi per la realizzazione degli obiettivi medesimi;
 - nominare, sostituire o revocare l'incarico al Responsabile dell'Ufficio territoriale per la ricostruzione, in caso di inadempienze e ritardi;
 - approvare il piano finanziario per il funzionamento degli Uffici territoriali per la ricostruzione;
 - assicurare il continuo controllo delle attività di gestione poste in essere dagli Uffici territoriali per la ricostruzione, con particolare riferimento all'aggiornamento, manutenzione e gestione della banca dati riferita alle attività di assistenza e ricostruzione;
 - formulare gli indirizzi operativi per l'attività dell'Ufficio territoriale per la ricostruzione.

Articolo 5

1. Il numero delle unità di personale addette all'Ufficio territoriale per la ricostruzione può variare in ragione del numero degli aggregati presenti, della percentuale di edifici inagibili e del complessivo grado di distruzione e danneggiamento del centro urbano e delle relative frazioni e, quindi, del carico di lavoro connesso con la ricostruzione dei comuni interessati.
2. Le eventuali ulteriori unità di personale sono scelte prioritariamente tra le unità di personale già titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con i Comuni delle Aree omogenee.

Articolo 6

1. Agli Uffici territoriali per la ricostruzione, che valutano i progetti per gli edifici privati presentati dai cittadini dei comuni che non rientrano nel cratere sismico, è data la possibilità di incrementare l'organico del medesimo Ufficio territoriale di una unità di personale.

Articolo 7

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 2 bis, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, e s.m.i., gli oneri relativi agli Uffici territoriali per la ricostruzione gravano sulle risorse già attribuite ai Comuni per fronteggiare l'emergenza.

Articolo 8

Al fine di consentire l'immediata attuazione di quanto disposto dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, le disposizioni contenute nel presente decreto commissariale sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell'art. 2, comma 2 – septies del decreto – legge n. 225 del 2010.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2, commi 2 - sexies e 2 – septies del decreto – legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nel sito internet ufficiale del Commissario delegato per la ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

Le disposizioni del presente decreto hanno decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito ufficiale del Commissario delegato per la ricostruzione www.commissarioperlaricostruzione.it.

L'AQUILA LI 29 GIU. 2012

Il Commissario delegato per la ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo
(Dott. Giovanni Chiodi)